

**Oggetto: EMENDAMENTI all'Atto n. 1208 (Disciplina dei percorsi della ceramica artistica).**

**EMENDAMENTO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE ATTO N. 1208**

- Nel titolo dell'Atto n. 1208 la parola "artistica" è sostituita dalla seguente: "in Umbria".

*Relazione illustrativa.*

*Il titolo della proposta di legge nel connotare la ceramica facendo riferimento solo a quella artistica potrebbe essere limitativo rispetto alle finalità perseguite dalla legge stessa che intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla legge n. 188 del 1990. Detta legge infatti è diretta alla tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ed a tal fine sono istituiti due registri dei produttori di ceramica, a secondo del tipo di ceramica realizzata e due diversi marchi. E' ricondotta alla prima tipologia, la ceramica prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione. Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramiche di qualità.*

*Ciò premesso si propone pertanto di eliminare la parola "artistica" quale aggettivo che connota i percorsi della ceramica e di sostituirla con il riferimento alla Regione.*

*Relazione tecnica*

*L'emendamento modifica il titolo della proposta di legge e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.*

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ATTO N. 1208**

- Al comma 1 dell'articolo 1 le parole: "degli itinerari della ceramica artistica" sono sostituite dalle seguenti: "di appositi itinerari".

- Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: "percorsi della ceramica artistica della Regione Umbria" sono sostituite dalle seguenti: "percorsi della ceramica in Umbria".

- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Regione promuove e valorizza i percorsi nell'ambito degli atti di programmazione turistica, nonché di progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, individuati in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e degli articoli 31 e 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).".

#### *Relazione illustrativa*

*Gli emendamenti ai commi 1 e 2 dell'art. 1 sono conseguenti a quanto già relazionato con riferimento alla modifica del titolo della proposta di legge che pertanto qui si richiama.*

*Rispetto poi all'inserimento del comma 2 bis, con detta previsione si recepisce quanto espresso nel parere del CAL con la deliberazione n. 3 del 18.02.2022.*

#### *Relazione tecnica*

*Gli emendamenti all'articolo 1 della proposta di legge incidono su disposizioni aventi carattere generale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.*

*L'inserimento del comma 2 bis individua gli ambiti della programmazione regionale nei quali saranno attuati gli interventi di cui alla proposta di legge. L'emendamento ha quindi natura ordinamentale e non genera in sé nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ATTO N. 1208**

- Nella rubrica dell'articolo 2 la parola: "artistica" è sostituita dalla seguente: "in Umbria".

- Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "della Regione Umbria" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Umbria", ed inoltre le parole: "artistica. I percorsi possono interessare i territori di più Comuni di antica tradizione ceramica" sono sostituite dalle seguenti: "e possono interessare i territori di più Comuni".

- Al comma 2 dell'articolo 2 le parole: "predisposto dai Comuni territorialmente competenti" sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Il progetto di cui al presente comma è predisposto dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'articolo 3."

#### *Relazione illustrativa*

*Gli emendamenti alla rubrica dell'articolo 2 e al comma 1 sono in parte conseguenti a quanto già relazionato con riferimento alla modifica del titolo della proposta di legge che pertanto qui si richiama. Si chiarisce poi che nel percorso della ceramica possono essere ricompresi anche i territori di più Comuni che devono però essere confinanti tra di loro.*

*Con l'emendamento al comma 2 si stabilisce che il progetto di percorso può essere presentato dai Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dell'istanza di riconoscimento del percorso, chiarendo così l'espressione impiegata che fa riferimento ai comuni "territorialmente competenti".*

#### *Relazione tecnica*

*Gli emendamenti alla rubrica dell'articolo 2 risultano neutrali dal punto di vista finanziario.*

*L'emendamento al comma 1 dell'articolo 2 chiarisce che nel percorso della ceramica possono essere ricompresi anche i territori di più Comuni tra loro confinanti. Tale modifica ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*L'emendamento al comma 2 chiarisce invece che i progetti di percorsi della ceramica possono essere presentati dai Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dell'istanza di riconoscimento del percorso. La modifica ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

## **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3 DELL'ATTO N. 1208**

Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. L'istituzione dei percorsi può avvenire per iniziativa dei Comuni, in forma singola o associata, su cui insistono i percorsi di cui all'articolo 2.”.

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto all'articolo 6. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione. L'istanza è subordinata alla condizione che il percorso attraversi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone diaffermata tradizione ceramica di cui alla l. 188/1990.”.

### *Relazione illustrativa*

*Con il presente emendamento si intende chiarire quali sono i Comuni che possono presentare l'istanza di riconoscimento del percorso della ceramica in Umbria, puntualizzando che si tratta di quelli in cui sono presenti opere e produzioni storiche e contemporanee della ceramica e che ai fini dell'istanza il percorso deve ricomprende almeno il territorio di un comune che ricade nelle zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale come individuate dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi della legge n. 188 del 1990.*

### *Relazione tecnica*

*L'emendamento al comma 1 dell'articolo 3 chiarisce le caratteristiche dei Comuni che possono presentare un'istanza di riconoscimento del percorso della ceramica. Tale modifica ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*L'emendamento al comma 2 descrive invece il procedimento di riconoscimento dei percorsi della ceramica. La modifica ha carattere procedurale e non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

## **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ATTO N. 1208**

- L'alea del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“1. La Regione per realizzare le finalità previste dalla presente legge, concede nei limiti delle risorse previste all'articolo 8, contributi economici ai Comuni che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso di cui all'articolo 3, comma 2, per i seguenti tipi di intervento:”.

- Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 la parola: “la” è soppressa e le parole: “dei percorsi individuati” sono sostituite dalle seguenti: “dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate”.

- Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 la parola: “la” è soppressa e le parole: “, in sinergia con il sistema turistico locale” sono soppresse.

- Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 la parola: “la” è soppressa e le parole: “ed i progetti” sono sostituite dalle seguenti: “e di progetti”.

- Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 le parole: " il sostegno dell'azione" sono sostituite dalle seguenti: "sostegno all'azione".

- I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dal seguente:

"2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6."

#### *Relazione illustrativa*

*Con l'emendamento al comma 1 dell'art. 4 si intende chiarire innanzitutto quali sono i Comuni che possono accedere ai contributi, individuati in quelli che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso della ceramica.*

*Alla lettera a) del comma 1 si chiarisce che il richiamo alle indicazioni contenute nel regolamento previsto dall'art. 6 attiene alla segnaletica dei percorsi e alle sue caratteristiche tecniche, grafiche e di contenuto. Le modifiche apportate alle altre lettere del comma 1 sono meramente stilistiche.*

*Infine si sostituiscono i commi 2 e 3, non ritenuti corretti alla luce del fatto che i contributi sono destinati ad Enti locali, e si chiarisce invece che i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi saranno definiti preventivamente dalla Giunta regionale ai fini del rispetto dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990.*

#### *Relazione tecnica*

*L'emendamento al comma 1 dell'art. 4 chiarisce quali sono i Comuni che possono accedere ai contributi, che sono individuati in quelli che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso della ceramica. La modifica ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.*

*L'emendamento ai commi 2 e 3 stabilisce invece che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento previsto all'articolo 6 della proposta di legge. La modifica ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

*I restanti emendamenti hanno natura tecnico-normativa e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.*

### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5 DELL'ATTO N. 1208**

Alla Rubrica dell'articolo 5 la parola: "economici" è soppressa.

#### *Relazione illustrativa*

*Si elimina la parola "economici" per uniformità con la rubrica dell'articolo 4.*

#### *Relazione tecnica*

*L'emendamento ha natura tecnico normativa e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.*

### **EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 6 DELL'ATTO N. 1208**

Nella rubrica dell'articolo 6 dopo la parola: "Regolamento" sono aggiunte le seguenti: "di attuazione".

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: "interessati" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, necessari".

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

“d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, nonché le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;”.

*Relazione illustrativa.*

*Con la modifica della rubrica si chiarisce che il regolamento adottato dalla Giunta regionale è un regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale.*

*Inoltre, rispetto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 6 si chiarisce che il progetto di valorizzazione dei luoghi è quello che va predisposto ai fini dell'istanza di riconoscimento del percorso della ceramica in Umbria, secondo la definizione di percorso fatta dall'art. 2.*

*Alla lettera d) si chiarisce invece che il regolamento di attuazione adottato dalla Giunta regionale individua anche i criteri e le modalità per la concessione dei contributi così come stabilito dall'art. 4, comma 2 come emendato.*

*Relazione tecnica*

*L'emendamento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 dispone che il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati.*

*La modifica ha carattere ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.*

*I restanti emendamenti all'articolo 6 hanno natura tecnico-normativa e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.*

## **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELL'ATTO N. 1208**

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:

a) i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;

b) le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;

c) l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.”.

*Relazione illustrativa*

*Con la sostituzione dell'art. 7 si specifica meglio il contenuto della disposizione che introduce la clausola valutativa.*

*Relazione tecnica*

*L'emendamento ha carattere ordinamentale e non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In ogni caso, le attività connesse agli adempimenti legati alla clausola valutativa rientrano nelle funzioni attribuite all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.*

FRANCINI VALENIO